

Prime note in materia di uso della bicicletta nell'ambito dello svolgimento di attività sportiva (non agonistica) e di attività motoria.

Come è noto, il recentissimo D.P.C.M. in data 3.11.2020 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 275 del 4.11.2020, suppl. ordinario n. 41) ha introdotto delle nuove limitazioni inerenti la mobilità delle persone e lo svolgimento dell'attività sportiva.

Più nel dettaglio, il decreto introduce una classificazione del territorio nazionale in tre aree (Gialla, Arancione e Rossa), individuate per livello di gravità rispetto alla diffusione del virus Sars Covid-19.

Le attività che possono essere svolte all'interno delle predette aree sono riportate, rispettivamente, negli artt. 1, 2 e 3 del predetto provvedimento.

Ai fini che qui interessano, l'art. 1, comma 9, lettera d), consente lo svolgimento di *“attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”*.

Il decreto in questione, così come i precedenti D.P.C.M., distingue fra attività sportiva e attività motoria¹, senza - tuttavia - fornire ulteriori dettagli.

¹ Cfr. l'art. 1 del D.P.C.M 24.10.2020, in cui si legge che *“è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”*.

In assenza di una puntuale precisazione delle caratteristiche dell'attività sportiva e dell'attività motoria, occorre quindi procedere ad una interpretazione di tipo sistematico.

Potrebbe, così, farsi riferimento alla normativa di settore in materia di obbligo di certificazioni mediche, la quale (cfr. all. 1 del D.M. Salute 8.8.2014) definisce come “attività sportiva non agonistica”², quella praticata da “a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”.

Facendo riferimento a detta norma (e se ne rinvergono di simili nell'ordinamento), l'utilizzo della bicicletta, a livello individuale ed al di là delle fattispecie indicate dal citato decreto, risulterebbe astrattamente non inquadrabile nell'attività sportiva *tout court*.

Tale interpretazione, tuttavia, pare smentita dalle più recenti (e specifiche) indicazioni ministeriali proprio con riferimento alla normativa in materia di prevenzione del rischio COVID correlato.

Infatti, dalla lettura di tali atti, sembra che la distinzione fra attività sportiva e attività motoria non sia da rinvenire nel carattere “organizzato” o meno della stessa, quanto piuttosto nel grado di intensità, dovendosi intendere per attività motoria un'attività a bassa o bassissima intensità, mentre per attività sportiva un'attività fisica a media o alta

² Il presente parere non si occupa dell'uso della bicicletta nell'ambito di una attività sportiva agonistica, organizzata da Società sportive.

intensità, ancorché svolta in modo non organizzato.

A conferma di ciò, si consideri che, da ultimo, il Ministero dell'Interno, con proprio comunicato stampa in data 11.10.2020, ha ricondotto all'attività motoria la mera passeggiata, mentre ha ricondotto all'attività sportiva la corsa, anche di tipo amatoriale³.

Analogamente, la precedente circolare del Ministero dell'Interno in data 31.3.2020 aveva affermato che *“l'attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all'attività sportiva (jogging), tenuto anche conto che l'attuale disposizione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso tiene distinte le due ipotesi”*.

Sulla base di tale doverosa premessa, e con l'inevitabile approssimazione che accompagna l'interpretazione di norme che spesso si accavallano senza soluzione di continuità, può ritenersi che le attività svolte in bicicletta con finalità di allenamento personale e/o ciclo-escursionistiche, tenuto conto dell'intensità e della durata delle stesse, rientrino nel novero delle attività sportive di cui all'art. 1, comma 9, lettera d), del D.P.C.M. in data 3.11.2020.

Conseguentemente, lo svolgimento di tali attività incontrerà limiti differenti rispetto alla classificazione dell'area geografica meglio di seguito specificata.

Area Gialla: sarà possibile svolgere attività di allenamento in bicicletta e/o ciclo-escursionistica senza limiti geografici, evitando assembramenti di gruppo e mantenendo la distanza di almeno due metri.

³ “Con riferimento all'obbligo di indossare la mascherina nel corso dello svolgimento di attività motoria, il ministero dell'Interno precisa che, per tale attività, deve intendersi la mera passeggiata e non la corsa, anche quella svolta con finalità amatoriali, in quanto riconducibile ad attività sportiva. Quindi jogging e footing potranno continuare a svolgersi senza obbligo di mascherina”.

Area Arancione: sarà possibile svolgere attività di allenamento in bicicletta e/o ciclo-escursionistica entro il limite geografico del proprio comune, evitando assembramenti di gruppo e mantenendo la distanza di almeno due metri.

Area Rossa: sarà possibile svolgere attività di allenamento in bicicletta e/o ciclo-escursionistica entro il limite geografico del proprio comune, evitando assembramenti di gruppo e mantenendo la distanza di almeno due metri. E' prescritto lo svolgimento individuale dell'attività.

In ogni caso, alla luce della *ratio* del più recente D.P.C.M., rimane fortemente sconsigliata l'organizzazione di gite e/o ciclo-escursioni di gruppo a livello associativo, attesa l'estrema difficoltà di garantire il reale distanziamento sociale nell'ambito dello svolgimento delle stesse e, pertanto, il certo rispetto dei limiti imposti dal D.P.C.M. attualmente in vigore.

Ciò precisato, si ritiene infine di dover porre l'accento sulla previsione, contenuta nel comma 3, dell'art. 1 del D.P.C.M. 3.11.2020, che “fortemente raccomanda” *“di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”*.

Firenze – Gela, lì 10.11.2020

(Avv. Jacopo Michi)

(Avv. Simone Morgana)

* * *